

Divorzio e separazione personale dei coniugi: rapporto tra i due giudizi

di GIULIA OREFICE

Con sentenza del 6 marzo 2017, n. 5510, la Suprema Corte rigetta il ricorso del marito, il quale contesta la pronuncia di appello che lo vede soccombente nel giudizio di separazione personale, con pronuncia di addebito nei suoi confronti. In particolare, il giudice del gravame aveva statuito la corresponsione di un assegno di euro 2.000,00 mensili in favore della moglie e un contributo di mantenimento per i tre figli di euro 3.000,00 mensili, oltre al pagamento della globalità delle spese straordinarie concordate tra le parti.

Il ricorrente chiede che la Suprema Corte accerti il vizio del ragionamento logico seguito dalla Corte di appello, la quale avrebbe fatto discendere l'addebito della separazione dalla violazione del dovere di fedeltà *ex se* (concretantesi in alcuni sms intercettati dalla moglie circa la relazione clandestina intrattenuta dal marito). Il giudice di legittimità, pur confermando in linea di principio che la violazione del dovere di fedeltà non può di per sé condurre all'addebito se non quando si ponga in rapporto consequenziale e diretto con l'intollerabilità della convivenza, rigetta il motivo di ricorso. Invero, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla sua addebitabilità è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua e coerente motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.

Nella fattispecie in esame, la scoperta dei messaggi non ha aggravato una condizione preesistente di crisi della coppia, bensì è stata la causa di rottura del legame, anche considerando che la richiesta di separazione risale ad un periodo successivo alla riconciliazione tra i coniugi, avvenuta nel 2002.

Analogamente, il ricorrente chiede che la Suprema Corte si pronunci altresì sulla motivazione contraddittoria del giudice del gravame laddove riconosce un ammontare dell'assegno di mantenimento incongruo, per errata valutazione della situazione reddituale delle parti e per aver omesso di considerare i documenti prodotti che avrebbero dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del marito. Anche in tal caso i giudici di legittimità rigettano il motivo di ricorso in quanto l'accertamento dei redditi delle parti, ai fini della concreta determinazione dell'assegno di mantenimento, è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, in presenza di motivazione idonea a rivelarne la *ratio decidendi* (v. Cass., Sez. un., n. 8053/2014).

Infine, relativamente al rapporto tra il giudizio di separazione personale ed il successivo giudizio di divorzio, la Suprema Corte, allineandosi alla costante giurisprudenza sul punto, osserva quanto segue. Si ribadisce, invero, l'orientamento giurisprudenziale per cui la pronuncia di divorzio opera *ex nunc* dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e, pertanto, non comporta la cessazione della materia del contendere nel preesistente giudizio

di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione), laddove permanga l'interesse di una parte all'operatività dei provvedimenti patrimoniali contenuti nella pronuncia di separazione. Si sottolinea, pertanto, come l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento contenuto nella pronuncia sulla separazione sia dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non potendosi contestare l'esecuzione in un momento anteriore di pendenza della pronuncia di divorzio medesima.